



REGIONE DEL VENETO

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI – CRPA S.p.A. (CRPA) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE/ENV/IT/000208 “ACHIEVING GOOD WATER QUALITY STATUS IN INTENSIVE ANIMAL PRODUCTION AREAS – AQUA”.

Premesso che:

- la Regione del Veneto promuove, in attuazione della disciplina in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, DGR n. 2495/2006, articolo 3, che prevede la promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento;
- CRPA Spa ha presentato un progetto denominato “Achieving good water Quality status in intensive Animal production areas – AQUA”, (di seguito, per brevità, “il Progetto”), in qualità partner di capofila, alla Commissione Europea - Direzione Ambiente per ottenere contributi alle spese di realizzazione dello stesso, secondo quanto previsto dallo strumento finanziario LIFE+ Ambiente;
- nel progetto figurano quali partners attuatori di CRPA la Fondazione CRPA Studi Ricerche, CRA – Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, ERSAF Lombardia, l'azienda regionale Veneto Agricoltura per la Regione del Veneto, ERSA Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, IPLA S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, per il Piemonte;
- la Regione del Veneto ha espresso il proprio interesse allo svolgimento delle attività del programma LIFE + e del Progetto “AQUA” e l'impegno a partecipare finanziariamente per quota parte delle spese del progetto;
- CRPA Spa ha ricevuto comunicazione da parte della Commissione Europea di ammissione a contributo del progetto AQUA per l'importo di 1.310.901 euro, pari al 48,98% della spesa, con lettera Ares(2010) 612461 del 21.08.2010.

Quanto sopra premesso, tra:

- la Regione del Veneto (C.F.), rappresentata dal dott., nato a, il e domiciliato, ai fini del presente atto, in, autorizzato alla stipula della presente convenzione dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. del

e

- Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA Spa (C.F. 80010710350), con sede in Reggio Emilia in Corso Garibaldi, 42, rappresentato dal Presidente, nato a il....., domiciliato, ai fini del presente atto, in, il quale non interviene in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentate, giusti i poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità anche denominata CRPA Spa);

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1.1 La presente convenzione definisce i rapporti tra CRPA Spa e Regione del Veneto, ai fini della realizzazione del progetto LIFE+ dal titolo “Achieving good water Quality status in intensive Animal production areas – AQUA”, codice identificativo LIFE/ENV/IT/000208 (di seguito, per brevità, sarà denominato “il Progetto”). Il CRPA Spa è il soggetto capofila del Progetto presentato alla Commissione europea.

1.2 La Regione del Veneto, con DGR/...., n., ha confermato la propria partecipazione finanziaria allo sviluppo del Progetto di cui al precedente punto 1.1.

Articolo 2

Il Progetto e la sua realizzazione

2.1 Il Progetto sarà realizzato con la compartecipazione finanziaria della Regione del Veneto, quanto previsto all’articolo 3.

2.2 Le attività in Progetto sono gestite e coordinate dal CRPA Spa, in qualità di beneficiario coordinatore.

2.3 Per la realizzazione delle attività in Progetto di concerto con la Regione del Veneto, CRPA Spa si avvale e collabora con l’azienda regionale “Veneto Agricoltura”, in qualità di partner attuatore.

2.4 Il coordinatore e responsabile del progetto è il dott. Marco Ligabue di CRPA Spa.

2.5 La Regione del Veneto designa quale proprio rappresentante il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, al quale è demandato lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli scopi descritti nella presente convenzione. La Regione del Veneto provvede inoltre all’individuazione del responsabile scientifico, o dei responsabili scientifici, per l’indirizzo e lo sviluppo delle attività di cui alle Azioni di cui al presente Progetto.

2.6 Le attività di Progetto avranno la durata di 42 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2010, e si concluderanno il 31 marzo 2014.

2.7 La Regione del Veneto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere a CRPA Spa appositi incontri di coordinamento per il perfezionamento delle attività tecniche o delle procedure finanziarie. CRPA Spa assicurerà lo svolgimento degli incontri nei tempi opportuni.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

3.1 La spesa complessiva per lo svolgimento delle attività di Progetto è individuata in euro 2.634.689 (duemilioneiseicentotrentaquattromilaseicentottantanove).

3.2 La Commissione europea – Direzione Generale Ambiente ha concesso al Progetto un cofinanziamento pari a euro 1.310.901 (unmilionetrecentodiecimilanovecentouno), pari al 48,98% della spesa complessiva.

3.3 La Regione del Veneto partecipa, per la realizzazione Progetto, alla spesa complessiva di cui al punto 3.1 con un importo finanziario massimo di euro 150.000 (centocinquantamila).

3.4 Tale importo è ripartito in accordo con quanto indicato nella tabella “Co-financers contribution” della pagina FORM FC del “FINANCIAL APPLICAZIONE FORMS” del Progetto, ed è indicativamente suddiviso in tre quote:

- anticipo di euro 60.000 (sessantamila), pari al 40% dell’importo a carico della Regione del Veneto, alla firma della presente convenzione;
- finanziamento intermedio del 30%, pari a euro 45.000 (quarantacinquemila), alla presentazione della relazione intermedia;
- saldo, fino ad un massimo 30% restante, pari a euro 45.000 (quarantacinquemila), a presentazione della relazione finale.

3.5 Fermo restando l’importo complessivo della partecipazione finanziaria a carico della Regione del Veneto e l’importo delle tre quote di cui al punto 3.4, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori e delle indagini e ricerche di campo saranno ammesse, previa richiesta scritta di CRPA Spa e successivo assenso scritto della Regione del Veneto, rimodulazioni della ripartizione finanziaria tra le voci di costo.

3.6 CRPA Spa, ai fini dell’erogazione – da parte della Regione del Veneto – delle quote di cofinanziamento, dovrà presentare un’apposita richiesta di pagamento riportante le coordinate bancarie e il numero di conto corrente bancario sul quale deve essere effettuato il pagamento.

La scansione delle richieste di pagamento da parte di CRPA Spa sarà la seguente:

- prima rata di anticipo, pari al 40% dell’importo complessivo, entro un mese dalla firma della presente convenzione;
- finanziamento pari al 30% dell’importo complessivo, successivamente all’approvazione da parte della Commissione Europea del rapporto tecnico-economico intermedio;
- saldo, fino ad un massimo 30% restante, successivamente all’approvazione da parte della Commissione Europea del rapporto tecnico-economico finale.

3.7 Alla richiesta di pagamento di cui al punto precedente deve essere unita la documentazione di volta in volta inviata alla Commissione europea, firmata dal coordinatore e referente scientifico del progetto, e specificatamente:

- Report tecnico sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;
- Report delle spese effettuate, da cui si possa desumere con chiarezza la spesa relativa alle attività pertinenti al partner attuatore per la Regione del Veneto o che rientrano nello svolgimento delle attività da quest’ultima incentivate nell’ambito del progetto.

Dovrà essere inoltre fornita sintesi dei risultati da inserire nel circuito Internet (secondo le modalità fornite dalla Regione del Veneto).

3.8 La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del CRPA Spa per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli da parte delle Autorità competenti. Copia della documentazione contabile dovrà altresì pervenire alla Regione del Veneto. I documenti dovranno essere fatti pervenire sia in forma cartacea che in versione informatica (su CD o per posta elettronica).

3.9 Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, la Regione del Veneto può richiedere a CRPA Spa chiarimenti ed integrazioni.

Articolo 4

Modifiche e proroghe al Progetto

4.1 Modifiche del Progetto considerate sostanziali, prima di essere presentate alla Commissione Europea, dovranno essere preventivamente concordate con la Regione del Veneto.

Per modifiche sostanziali s'intende:

- a) modifiche della natura o del contenuto delle azioni e/o dei prodotti identificabili;
- b) modifiche dello statuto giuridico del beneficiario incaricato del coordinamento o di un beneficiario associato;
- c) modifiche alla struttura della partnership del progetto;
- d) modifiche alla durata del progetto.

4.2 Tutte le richieste di modifica o proroga dovranno essere debitamente motivate e documentate dal punto di vista tecnico.

Articolo 5

Pubblicità dei risultati del Progetto

5.1 Il CRPA Spa ed i partner del Progetto sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto.

5.2 In ogni caso CRPA Spa è tenuto a mettere a disposizione i suddetti documenti, brevetti e competenze all'interno della Comunità, non appena si rendano disponibili.

5.3 Nella divulgazione dei risultati dovrà essere citata anche la Regione del Veneto e l'azienda regionale Veneto Agricoltura, in qualità di partner attuatore.

Articolo 6

Efficacia della convenzione

6.1 L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da parte di CRPA Spa e della Regione del Veneto. A partire dall'1/10/2010, data di avvio ufficiale del

progetto di cui all'articolo 1.1, sino alla data del 31/3/2014, sono riconosciute le spese sostenute per le attività attinenti al Progetto stesso, con le modalità indicate nella presente convenzione. Il termine ultimo di eleggibilità delle spese, 31/03/2014, potrà essere prorogato solamente qualora la Commissione Europea approvi una modifica alla durata del progetto di cui alla presente convenzione.

6.2 Eventuale richiesta motivata di proroga, tramite lettera formale, potrà essere concessa con decreto del Dirigente responsabile della Direzione Agroambiente.

6.3 Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione deve essere preventivamente concordata con la Regione del Veneto, pena la decadenza della convenzione medesima.

Articolo 7

Risoluzione della convenzione e penalità

7.1 Qualora successivamente allo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 6 si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 3, ma sia assicurata la conclusione del programma entro una nuova data che verrà fissata dalla Regione del Veneto, potrà essere applicata a carico del CRPA Spa una penale pari al 5% degli importi pattuiti per il progetto di ricerca in oggetto.

7.2 Qualora dopo la data di cui all'articolo 6 non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende risolta. In tale caso la Regione del Veneto non procede al pagamento e richiede la restituzione delle somme eventualmente date sotto forma di anticipo maggiorate degli interessi legali.

7.3 Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività possa essere ritenuta significativa da parte della Regione del Veneto, nonché le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, la Regione del Veneto può riconoscere una parte delle spese commisurate alle attività svolte.

Articolo 8

Applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

8.1 La Regione del Veneto e CRPA Spa danno atto che verrà garantito il rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Foro competente

9.1 Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Venezia.

Articolo 10

Disposizioni finali

10.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del DPR n. 131 del 24 aprile 1986.

10.2 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico di CRPA Spa.

10.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di prestazione di opera intellettuale.

Articolo 11

Accettazione

11.1 La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 1, punto 1.2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, li

Per la Regione del Veneto

Il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente

Il Rappresentante di

Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA Spa

Il Presidente, ing. Giuseppe Veneri
